I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1117/74 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1974

che fissa l'importo dell'aiuto per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1974/1975

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato dall'atto di adesione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la fissazione annua dell'aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del predetto regolamento, l'aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione ; che l'aiuto deve essere fissato tenendo conto altresì del prezzo delle fibre e dei semi di lino e di canapa sul mercato mondiale, nonché di quello degli altri prodotti naturali concorrenti ;

considerando che per la campagna di commercializzazione 1973/1974 l'importo dell'aiuto per il lino è stato fissato per il Regno Unito e la Danimarca a un livello inferiore a quello valido per gli altri Stati membri ; che per la campagna 1974/1975 occorre ravvicinare, conformemente all'articolo 95 dell'atto di adesione, l'importo dell'aiuto valido per il Regno Unito al livello comune e fissare quello valido per la Danimarca direttamente al livello comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Per la campagna di commercializzazione 1974/1975, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è fissato :

a) per il lino, a
   — 92 unità di conto all'ettaro per il Regno Unito,
   — 160 unità di conto all'ettaro per gli altri Stati membri ;
b) per la canapa, a 135 unità di conto all'ettaro per tutti gli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.